

# Gli assunti dopo il 13 luglio senza cassa fino al 15 novembre

## LAVORO

**Coinvolti i dipendenti di aziende che hanno chiuso per il Dpcm del 24 ottobre**

**Il Dl 149/2020 ne prevede l'accesso alla Cig solo dal 16 novembre**

**Enzo De Fusco**

Fino a fine anno si possono utilizzare le residue 18 settimane previste dal decreto legge 104/2020. Invece l'azienda, che ha esaurito questo plafond entro il 15 novembre (o lo esaurirà poco più avanti), può richiedere tutte o parte delle sei settimane introdotte dal Dl 137/2020. Inoltre, tutte le aziende dal 1° gennaio 2021 avranno a disposizione ulteriori 12 settimane.

È questa la mappa delle tutele di cassa integrazione che emerge da un quadro normativo complesso che si sta configurando in queste settimane.

Il problema nasce dalla continua sovrapposizione dei periodi entro i quali devono essere utilizzate le settimane di cassa integrazione previste dal Governo.

In attesa dei chiarimenti Inps, le norme sembrano portare verso la seguente direzione.

**1** Ci sono le aziende che ancora non hanno consumato in tutto o in parte le 18 settimane. In questo caso potranno fare domanda esaurendo le settimane residue fino a fine anno. Qualora le settimane mancanti non fossero sufficienti, potranno attingere a tutte o parte delle sei settimane, fino ad arrivare al 31 dicembre.

**2** Ci sono le aziende che hanno esaurito le 18 settimane al 15 novembre. Si tratta di aziende più penalizzate dalla crisi sanitaria e dunque hanno utilizzato la cassa integrazione ininterrottamente dal 13 luglio. In questo caso possono utilizzare le sei settimane di cassa integrazione fino al 31 gennaio (anche se la situazione di perdurante crisi probabilmente le porterà a proseguire l'utilizzo in continuità fino al 27 dicembre). Va tenuto conto che le

aziende dovranno "coprire" il periodo dal 28 dicembre fino al 31 dicembre con periodi di riposo contrattuali o di legge eventualmente accumulati.

**3** Tutte le aziende potranno contare su nuove 12 settimane che partiranno dal 1° gennaio. Secondo il Ddl della legge di Bilancio, per la cassa integrazione ordinaria saranno utilizzabili fino al 31 marzo, mentre per Cigd e assegno ordinario il termine sarà il 30 giugno. Qualora le aziende indicate al precedente punto 2 a fine anno abbiano programmato un utilizzo di parte delle sei settimane oltre il 31 dicembre, queste ultime saranno computate nelle nuove 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.

Se sul lato dei datori di lavoro il quadro sembra chiaro, sul fronte dei dipendenti emergono diverse criticità.

Infatti, i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, che risultano in forza alla data del 9 novembre, salvo interpretazioni più favorevoli da parte dell'Inps e del ministero del Lavoro, possono accedere alla cassa integrazione solo per le settimane che si collocano dopo il 15 novembre. E questo perché la norma estende l'applicazione della tutela solo alle settimane previste dopo questa data. Ciò significa che le aziende costrette a chiudere prima del 16 novembre per effetto del Dpcm del 24 ottobre o di ordinanze comunali o regionali, devono ritenere sospeso il rapporto senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione.

Nessun problema per lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020) nonché per quelli in forza alla data del 25 marzo (Dl 18/2020) anche se i contratti sono stati successivamente rinnovati, per i quali continuano a trovare applicazione le tutele.

Non dovrebbero esserci problemi anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo che risultano in forza al 13 luglio anche se quest'ultima data è stata fissata in via amministrativa dall'Inps e non dal Dl 104/2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Come orientarsi

Possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 da parte di datori di lavoro e dipendenti

### AZIENDE

#### DECRETO LEGGE 104/2020

Il datore di lavoro che non ha ancora utilizzato o esaurito le 18 settimane può continuare a utilizzarle fino al 31 dicembre con le regole stabilite dal Dl 104. Le settimane utilizzate dopo il 15 novembre si computano ai fini dell'utilizzo delle 6 settimane del Dl 137/2020

#### DECRETI LEGGE 137/2020 E 149/2020

Il datore di lavoro che ha esaurito le 18 settimane al 15 novembre oppure ha subito una restrizione dell'attività dal Dpcm del 24 ottobre, può accedere direttamente alle 6 settimane previste dal Dl 137 nel periodo dal 16 novembre al 31 gennaio 2021

#### LEGGE DI BILANCIO 2021

Tutti i datori di lavoro avranno a disposizione ulteriori 12 settimane da utilizzare nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021 (30 giugno 2021 per Cigd e assegno ordinario). Le 6 settimane del Dl 137 che si collocano dopo il 31 dicembre 2020 si computano a compensazione delle nuove 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021

### LAVORATORI

Lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020) nonché i lavoratori in forza al 25 marzo (Dl 18/2020)	Possono entrare nei programmi di cassa integrazione aziendali anche con riferimento ai contratti rinnovati successivamente queste date indipendentemente dai loro periodi
Lavoratori assunti dopo il 25 marzo che risultano in forza al 13 luglio	Hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione previsti dai Dl 104 e 137 (e da futuri provvedimenti), anche con riferimento a successivi contratti rinnovati
Lavoratori assunti dopo il 13 luglio che risultano in forza al 9 novembre	Hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione relativi alle 6 settimane utilizzate dopo il 15 novembre, indipendentemente se provenienti dal Dl 104 o dal 137*

Nota:(\*) La circostanza che il decreto 149/2020 estenda, ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio, la cassa integrazione prevista dall'articolo 12 del Dl 137/2020, non preclude che agli stessi lavoratori sia riconosciuta la cassa integrazione anche con riferimento alle aziende che hanno in corso l'utilizzo delle 18 settimane previste dal Dl 104/2020. Infatti, come espressamente previsto dall'articolo 12, comma 1, ultimo periodo del Dl 137/2020, i periodi utilizzati dopo il 15 novembre "sono imputati" al Dl 137/2020. Una diversa interpretazione, oltre a non essere aderente alla lettera della norma, altererebbe la volontà del legislatore che ha natura estensiva e non restrittiva